

La coscienza di fronte alla legge

A margine di un recente documento del Comitato Nazionale per la Bioetica

Davide Paris

Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università del Piemonte orientale, <davide.paris@unipmn.it>

Obiezione di coscienza e bioetica è il documento, pubblicato il 30 luglio 2012 dal Comitato Nazionale per la Bioetica, che offre una cornice generale per inquadrare l'istituto giuridico dell'obiezione di coscienza. Una lettura convincente e condivisibile, che propone una sintesi tra le diverse culture che animano la nostra società. Quale importanza e quali limiti può avere l'obiezione di coscienza in una società caratterizzata da un pluralismo culturale e religioso sempre più marcato?

Il tema dell'obiezione di coscienza da qualche anno è diventato uno di quegli argomenti su cui **il dibattito culturale e politico si polarizza secondo una contrapposizione, quella fra "laici" e "cattolici"**, mai superata nella società italiana e, per la verità, mai particolarmente utile alla crescita complessiva della comunità civile. Anche in questo caso, infatti, essa spinge il dibattito verso posizioni estreme. Da una parte si afferma la necessità di negare radicalmente qualsiasi forma di obiezione di coscienza, inclusa quella relativa all'aborto, generalmente sostenendo che oggi il medico sa quali sono i doveri che lo attendono e pertanto, se ne rifiuta qualcuno, può tranquillamente risolvere da sé il problema scegliendo un altro mestiere o un'altra specializzazione (cfr Lalli 2011 e Rodotà 2011). Dall'altra, la difesa dell'obiezione di coscienza si fa talvolta ideologica e acritica, rifiutando di considerare che il valore della legalità e il carattere vincolante delle leggi, indipendentemente dalle



convinzioni di coscienza di ciascuno, sono presidi indispensabili per rendere possibile la convivenza civile.

Per queste ragioni è da salutare con favore l'approvazione pressoché all'unanimità da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) del documento *Obiezione di coscienza e bioetica* (CNB 2012¹). Non di rado anche all'interno del Comitato si ripropongono le contrapposizioni sopra ricordate, che in qualche modo ne compromettono l'impatto delle prese di posizione. Il CNB, infatti, è un organo consultivo privo di autonomi poteri di decisione e l'unica forza su cui possono contare le sue pronunce per essere ascoltate e affermarsi nel dibattito culturale e politico è quella che deriva dalla sua **capacità di proporre sintesi equilibrate nelle quali possano riconoscersi, almeno in parte, le diverse culture che animano la nostra società.**

Nei due casi in cui in precedenza il CNB si era espresso direttamente sul problema dell'obiezione di coscienza, con riferimento ai casi della prescrizione e della vendita della pillola del giorno dopo, erano emersi chiaramente due opposti e inconciliabili orientamenti, al punto che, almeno in un caso, non era rimasto altro da fare che prendere atto della diversità di opinioni (CNB 2004 e CNB 2011)². Il documento in esame, invece, non affronta uno specifico caso di obiezione di coscienza, ma vuole fornire una cornice generale per inquadrare questo istituto e, da questo punto di vista, riesce a fornire una lettura convincente e condivisibile del problema. L'unico rammarico è che, forse perché particolarmente impegnativo nella sua riflessione, o forse, più semplicemente, perché pubblicato in un periodo di "vacanza" dell'opinione pubblica (il 30 luglio 2012), il testo non ha goduto dell'attenzione che avrebbe meritato, pur se ha avuto una certa eco su alcuni quotidiani. Di seguito vengono sottolineati e discussi criticamente alcuni punti particolarmente interessanti della riflessione del CNB, che possono aiutare a comprendere quale importanza e quali limiti possa avere oggi l'obiezione di coscienza come strumento giuridico adatto a una società caratterizzata da un pluralismo culturale e religioso sempre più marcato.

Obiezione di coscienza e disobbedienza civile

Un primo punto che merita di essere sottolineato nel documento approvato dal CNB è la distinzione fra obiezione di coscienza e disobbedienza civile. A ben vedere, infatti, nel linguaggio corrente il

¹ Ove non espressamente indicato, le citazioni nel testo dell'articolo sono sempre tratte da questo documento e indicate con il solo numero di pagina.

² Nella seconda nota il Comitato prende atto che «all'interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti» (CNB 2011, 6).

termine “obiezione di coscienza” viene utilizzato con due significati assai diversi.

Quando si parla di obiezione di coscienza, si pensa ai medici che rifiutano di praticare l’aborto, oppure agli “obiettori”, cioè chi, quando il servizio militare era obbligatorio, sceglieva di svolgere il servizio civile sostitutivo. In questi casi si tratta, per usare le parole del CNB, di un’obiezione di coscienza «prevista e regolata dalla legge [...] come possibile oggetto di un’opzione legalmente attribuita a chi, trovandosi in conflitto tra un obbligo previsto dalla stessa legge e un obbligo della sua coscienza, preferisca optare per comportamenti alternativi egualmente legittimi, secondo limiti e modalità adeguate affinché lo spazio di scelta individuale sia compatibile con l’ordinato svolgimento della vita sociale» (p. 6). Nel linguaggio giuridico **si parla in questi casi di obiezione di coscienza *secundum legem*, per indicare che è la stessa legge, nel momento in cui pone un obbligo giuridico, a farsi carico delle esigenze di chi, in coscienza, sente di non potervi adempiere, prevedendo una soluzione alternativa.**

All’obiezione di coscienza si fa riferimento, tuttavia, anche per indicare una situazione del tutto diversa, cioè quella di chi sceglie deliberatamente di violare una legge e di andare incontro alla sanzione prevista dall’ordinamento, per mostrare con il proprio gesto l’ingiustizia della legge stessa e spingere il legislatore a modificarla. Per tutti, vale in questo caso l’esempio del movimento americano per i diritti civili che, negli anni ’50 e ’60, fece della deliberata violazione delle leggi che imponevano la separazione fra bianchi e neri la propria arma vincente contro la segregazione razziale. In questi casi è più corretto parlare di forme di disobbedienza civile, o, se si vuole parlare di obiezione di coscienza, è bene chiarire che **si tratta di un’obiezione *contra legem*, cioè di una vera e propria violazione della legge, motivata da ragioni di coscienza.**

Non sempre è facile distinguere nettamente questi due comportamenti, soprattutto se si guarda alle motivazioni di chi sceglie l’obiezione di coscienza³. Si pensi ad esempio al caso degli obiettori al servizio militare, prima obiettori *contra legem*, poi, a partire dalla L. n. 772/1972, obiettori *secundum legem*. Oppure al medico che rifiuta di praticare l’aborto, che certamente non solo ritiene contrario alla propria coscienza il dovere di eseguire l’interruzione volontaria della gravidanza, ma è convinto altresì della profonda ingiustizia

³ Questa distinzione è particolarmente approfondita in un lavoro monografico a cui si rinvia anche per un più ampio esame, di natura più schiettamente giuridica, dei temi trattati in questo articolo (Paris 2011a; cfr anche Baggi 2012).



della legge che la consente e, con la propria obiezione riconosciuta dalla legge, vuole comunicare pubblicamente questa ingiustizia.

Nonostante questa **difficoltà nel separare nettamente l'obiezione *secundum legem* dalla disobbedienza civile**, la distinzione è comunque fondamentale per comprendere il senso del riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza. Se infatti si pensa che quest'ultima sia una forma di contestazione di una legge ingiusta, non si comprende come possa essere la legge stessa a prevederla: sarebbe totalmente contraddittorio infatti un legislatore che da una parte ponesse un obbligo ingiusto e, dall'altra, consentisse l'obiezione di coscienza. Lo ha spiegato in maniera convincente una recente sentenza del Tribunal Supremo spagnolo (l'equivalente della nostra Corte di Cassazione), quando ha affrontato la difficile questione dell'obiezione di coscienza di molti genitori che si sono rifiutati di far seguire ai propri figli il corso di "Educación para la ciudadanía" (educazione alla cittadinanza) recentemente introdotto nella scuola dell'obbligo. Afferma il giudice spagnolo:

La stessa idea di obiezione di coscienza ha senso solamente quando si oppone a doveri giuridici validi, cioè doveri giuridici che provengono da una norma che non viola alcuna norma di rango superiore. Se la norma che impone il dovere giuridico è incostituzionale [...] la risposta non può mai essere l'obiezione di coscienza, bensì l'attivazione delle procedure previste nel nostro ordinamento giuridico per l'annullamento della norma [...]. In poche parole, in uno Stato democratico di diritto, è chiaro che la reazione di fronte alla norma invalida non può consistere nel reclamare la dispensa dalla sua osservanza, bensì nel reclamare il suo annullamento⁴.

In sintonia con questa impostazione, il CNB indica che non è nella opposizione a una legge ingiusta che va ricercato il senso dell'obiezione di coscienza riconosciuta dal legislatore, bensì nella necessità di «assicurare una zona di rispetto della coscienza dei singoli», «anche in funzione del principio pluralista che caratterizza le democrazie contemporanee» (p. 7). **Il legame fra pluralismo e obiezione di coscienza è fondamentale**, perché mette in luce quale sia la finalità che il legislatore persegue quando sceglie di riconoscere l'obiezione di coscienza di fronte a specifici obblighi giuridici: l'obiettivo non è quello di consentire agli obiettori di sabotare la legge, bensì quello di **permettere la convivenza di visioni morali differenti, all'interno di un quadro legislativo**

⁴ Sentencia del Tribunal Supremo 342/2009, FD 4, <www.poderjudicial.es/search/index.jsp>, traduzione dell'A.

capace di accogliere e integrare anche le istanze minoritarie nella coscienza sociale. Se così è, se cioè l'obiezione di coscienza affonda le proprie radici nella tutela del pluralismo, ne deriva, da un lato, che il suo riconoscimento non è una concessione o una incoerenza del legislatore, ma trova un solido fondamento nella Costituzione stessa; dall'altro, che l'obiezione di coscienza non può «essere piegata a strumento di sabotaggio nelle mani di minoranze fortemente organizzate» (*ivi*).

Il fondamento costituzionale

Un secondo punto che merita di essere sottolineato nel documento del CNB riguarda il fondamento costituzionale dell'obiezione di coscienza. Il documento è piuttosto chiaro nell'affermare che «la Costituzione comport[a] un'apertura, entro certi limiti, all'obiezione di coscienza» (p. 10), che «l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata» e «costituisce un diritto della persona» (p. 18), e nel sottolineare l'iniquità di un'obiezione di coscienza «rimessa esclusivamente al volere di quella stessa maggioranza che ha posto il comando legale contro cui l'obiezione potrebbe essere invocata» (p. 11).

Il punto è interessante, perché si inserisce in un dibattito, anche giuridico, che può essere sintetizzato nell'interrogativo seguente: **l'obiezione di coscienza**, e, in particolare, la sua forma attualmente più nota e più discussa, cioè l'obiezione del medico all'aborto, è **semplicemente il frutto di un accordo politico**, una concessione della maggioranza che ha approvato la L. n. 194/1978 che, come ha riconosciuto a suo tempo l'obiezione di coscienza, così potrebbe un domani ritirare questa concessione, **oppure è l'espressione di un diritto costituzionalmente garantito**, per cui dovrebbe considerarsi incostituzionale un'eventuale legge che abrogasse l'obiezione di coscienza?

Su questo punto il dibattito è aperto e chi oggi avversa l'obiezione di coscienza propende nettamente per la prima delle soluzioni prospettate, cioè per la libertà della maggioranza di turno di poter liberamente abrogare la previsione dell'obiezione di coscienza all'aborto, senza trovare in questo ostacolo nella Costituzione.

Sul punto la Corte Costituzionale non si è ancora espressa in maniera univoca, anche se non mancano argomenti per sostenere la tesi della protezione costituzionale dell'obiezione di coscienza. In particolare, il giudice costituzionale ha affermato che dagli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza), 19 (libertà religiosa) e 21 (libertà di manifestazione del pensiero) della nostra Costituzione si ricava un «principio di protezione dei cosiddetti



diritti della coscienza»⁵ e che la coscienza individuale rappresenta «un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)»⁶. Sulla base di queste affermazioni, la Corte Costituzionale ha difeso la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, escludendo che questa violasse il sacro dovere di difesa della Patria, di cui all'art. 52 Cost., e anzi ha in diversi casi sanzionato il legislatore per aver disciplinato in maniera troppo restrittiva questa forma di obiezione di coscienza⁷. Non è mai accaduto, tuttavia, che il giudice costituzionale sia stato chiamato a dire se la Costituzione consenta oppure vieti l'abrogazione dell'obiezione di coscienza dei medici all'aborto. L'unico «precedente» è rappresentato dalla sentenza n. 196 del 1987, in cui la Corte ha affermato che non costituisce violazione della Costituzione la mancata previsione dell'obiezione di coscienza del giudice rispetto all'obbligo di concedere o non concedere l'autorizzazione ad abortire per le minorenni nei casi in cui manchi il consenso di uno o entrambi i genitori: si tratta tuttavia di un caso assai diverso da quello del medico, che, rispetto al giudice, è coinvolto in maniera assai più intensa nella pratica dell'aborto.

In questo contesto, che registra un attacco frontale all'obiezione di coscienza da parte di alcuni settori della cultura italiana, reso possibile dal fatto che ancora il giudice costituzionale non si è definitivamente espresso sulla questione, **la presa di posizione del CNB costituisce un solido baluardo a difesa dell'obiezione di coscienza**. Certamente non è a un organo consultivo del Governo, come il CNB, che spetta valutare la conformità delle leggi alla Costituzione; tuttavia, trattandosi di una questione in cui l'elemento determinante è dato dal peso che alla libertà di coscienza si vuole riconoscere nel nostro ordinamento, una presa di posizione così autorevole non può essere trascurata.

Le affermazioni contenute nel documento del CNB sono ancor più interessanti quando sottolineano come «il discorso sull'obiezione di coscienza non può essere ridotto alla semplice rivendicazione della libertà di coscienza» (p. 11), ma, guardando alle ragioni e ai valori invocati dall'obiettore di coscienza, occorre pensare all'obiezione di coscienza anche dal punto di vista istituzionale, come una «istituzione democratica» che impedisce che «le maggioranze parlamentari o

⁵ Corte Costituzionale, sent. n. 43/1997, punto 5 in diritto, in <www.cortecostituzionale.it>.

⁶ Corte Costituzionale, sent. n. 467/1991, punto 4 in diritto, in <www.cortecostituzionale.it>.

⁷ Cfr la sentenza n. 470/1989, che parifica la durata del servizio civile a quella del servizio militare.

altri organi dello Stato neghino in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili» (p. 10). L'obiezione di coscienza viene così a svolgere un fondamentale compito di «istanza critica» in un ordinamento democratico, segnando in questo modo «una ulteriore presa di distanza dall'idea dello "Stato etico" come pretesa di imporre *ex lege* un solo punto di vista morale» (p. 11). **L'obiezione di coscienza**, dunque, nella prospettiva del CNB, **non è soltanto una pretesa soggettiva da riconoscere, ma anche un'istituzione democratica, che alimenta l'indispensabile pluralismo delle società democratiche contemporanee**, escludendo che una maggioranza possa «chiudere autoritariamente il discorso sulla comprensione e l'ampiezza di tutela dei valori fondamentali» (p. 12). Con ciò viene a cadere quel carattere "egoistico" che spesso viene rimproverato agli obiettori, quasi che la loro unica preoccupazione sia quella di proteggere la propria coscienza e di non sporcarsi le mani in situazioni difficili. Al contrario, il documento sottolinea più volte la necessità che l'obiezione di coscienza non si ripieghi su se stessa, ma sia comunicabile, cioè si inserisca in un contesto di dibattito pubblico caratterizzato in senso pluralistico, dove l'obiettore esprime pubblicamente le proprie ragioni (p. 8).

Per un'obiezione di coscienza "sostenibile"

La valorizzazione dell'obiezione di coscienza espressa nel documento del CNB non assume i caratteri di una difesa ideologica e acritica; al contrario, si afferma chiaramente che «non si può negare la grave problematicità della stessa obiezione di coscienza imputata, non sempre a torto, di poter essere piegata a strumento di sabotaggio nelle mani di minoranze fortemente organizzate oppure oggetto di abuso opportunistico da parte di singoli» (p. 7). Il CNB, in altre parole, non rifugge dall'affrontare le **due critiche** più frequentemente mosse nei confronti di medici e infermieri obiettori di coscienza all'aborto: **l'accusa di scegliere l'obiezione per ragioni opportunistiche** e non per un'autentica convinzione di coscienza e quella di **sabotare l'applicazione della legge**, sfruttando la propria posizione professionale per disconoscere la scelta della maggioranza espressa nella L. n. 194/1978. Su entrambe le questioni, pur senza scendere nel dettaglio nel proporre specifiche soluzioni normative, il CNB offre alcune coordinate per affrontare il problema in maniera equilibrata.

Per quanto riguarda la sincerità dell'obiezione, il CNB opportunamente parte dal sottolineare che non si può pensare di eliminare totalmente il rischio di una scelta di comodo, perché esiste «un limite intrinseco al diritto», che consiste nell'impossibilità di un

«completo e definitivo accertamento della volontà interiore degli individui (mediante il c.d. processo alle intenzioni)» (p. 15). Torna alla mente, leggendo questo passaggio, l'infelice esperienza del cosiddetto "Tribunale della coscienza", cioè quella particolare commissione che, nel vigore della L. n. 772/1972, doveva accertare, essenzialmente attraverso un'interrogazione, la sincerità dell'obiettore al servizio militare: l'istituto, già pesantemente ridimensionato da un'importante pronuncia del Consiglio di Stato, venne poi opportunamente abrogato con la L. n. 230/1998 di riforma dell'obiezione di coscienza.

Se il diritto non può spingersi sino a dire quali convinzioni sono presenti nella coscienza di una persona e quali no, **nulla impedisce tuttavia che il comportamento dell'obiettore sia sottoposto a verifica**, controllando che lo stesso non si dedichi ad attività radicalmente incompatibili e contraddittorie con le convinzioni di coscienza espresse. È questa la strada suggerita dal CNB, quando parla di controlli a posteriori, per «accertare che l'obiettore non svolga attività incompatibili con quella a cui ha fatto obiezione» (p. 19), come avviene in quei gravissimi casi, che si spera non siano molti, in cui il medico che si è dichiarato obiettore pratica poi l'interruzione volontaria della gravidanza in clinica privata. Sul punto ci si potrebbe spingere anche oltre quanto raccomandato dal CNB, richiedendo non solo che il professionista si astenga da pratiche contraddittorie rispetto alla propria obiezione (il minimo che si possa pretendere), ma anche che allo stesso sia richiesta una qualche forma di coinvolgimento volontario in attività coerenti con le sue convinzioni di coscienza, quale può essere, nel caso dei medici contrari all'aborto, il coinvolgimento in attività finalizzate alla prevenzione dello stesso.

Per quanto riguarda invece il rischio che l'obiezione di coscienza possa causare gravi inadempienze nell'accesso dei cittadini a prestazioni sanitarie cui hanno diritto in presenza dei presupposti determinati dalla legge, il CNB sottolinea chiaramente che l'obiezione di coscienza «non è uno strumento di "sabotaggio" di discipline legali legittime, e pertanto quando un'obiezione di coscienza è ammessa dovrà essere prevista l'organizzazione di un servizio che permetta comunque l'esercizio dei diritti legalmente riconosciuti nonostante la mancata partecipazione dell'obiettore» (p. 17): **l'obiezione di coscienza, in una parola, va esercitata in modo «sostenibile»** (p. 18). Sul punto il documento offre alcune indicazioni e suggerimenti, quali l'individuazione di un responsabile per l'attuazione del servizio (p. 17), il coinvolgimento degli ordini e delle associazioni professionali per definire nel concreto le situazioni in cui l'obiezione

è ammessa e i soggetti che possono esercitarla (*ivi*) e, infine, anche «forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori» (p. 18).

Quest'ultima raccomandazione appare particolarmente significativa, se si pensa che uno degli strumenti più discussi e di più dubbia legittimità fra quelli pensati per far fronte alle difficoltà nell'attuazione della L. n. 194/1978, dovute al numero particolarmente elevato di obiettori di coscienza, sia bandire posti di concorso per ginecologi e anestesisti riservati al solo personale non obiettore. La soluzione è stata riproposta pochi anni fa nella Regione Puglia, dove il Tribunale amministrativo di Bari ha ritenuto illegittima e conseguentemente annullato la deliberazione della Giunta regionale che escludeva dalla partecipazione al concorso gli obiettori di coscienza; tuttavia, la motivazione di questa sentenza è a tal punto contraddittoria e debole rispetto al dato testuale della L. n. 194/1978 da potersi difficilmente porre come autorevole precedente⁸. Rimane dunque aperta la questione: le clausole che nelle procedure concorsuali riservano una quota di posti al personale non obiettore sono una forma di discriminazione degli obiettori oppure una misura giustificata dall'esigenza di rendere sostenibile l'obiezione e di garantire i diritti di coloro che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale? Le affermazioni contenute nel documento del CNB danno spazio a una qualche forma di «reclutamento differenziato» finalizzato a riequilibrare le proporzioni fra obiettori e non obiettori, quando il numero di questi ultimi risulti essere così esiguo da compromettere la possibilità di garantire l'applicazione della legge contro cui si obietta. Occorre tuttavia considerare che il documento non si riferisce solamente al caso dell'obiezione di coscienza all'aborto, ma, più in generale, traccia delle coordinate per orientarsi in tutti i casi in cui, in ambito bioetico, emerge una richiesta di obiezione di coscienza.

Uno strumento decisivo in una società pluralista

Come già accennato, **il documento del CNB è apprezzabile nella misura in cui indica una via equilibrata per affrontare una questione assai sensibile e spesso oggetto di discussione polemica**: infatti, sebbene prenda nettamente le distanze da quanti considerano l'obiezione di coscienza un ingiusto privilegio da cancellare, tuttavia non acconsente a un'acritica prevalenza della

⁸ TAR Puglia (Bari), sez. II, 14 settembre 2010, n. 3477, in <www.giustizia-amministrativa.it>; cfr Paris 2011b.



libertà di coscienza sulla cogenza della legge, auspicando invece che sia quest'ultima a disciplinare l'obiezione di coscienza perché il suo esercizio sia sostenibile senza compromettere la funzionalità del Servizio sanitario.

L'obiezione di coscienza, se intesa nella maniera equilibrata proposta dal CNB, non si presenta come istituto contrario ai principi della legalità e della democrazia, ma **può essere uno strumento decisivo per quelle società che vogliono affrontare le sfide poste dal pluralismo restando fedeli ai propri presupposti liberaldemocratici**.

Negli ultimi decenni, infatti, in molti Paesi europei è emersa chiaramente nella coscienza sociale la presenza di visioni antitetiche rispetto ad alcuni concetti fondanti l'identità e le relazioni umane, quali "vita", "morte", "salute", "famiglia"⁹. In una simile situazione, un legislatore liberale ha innanzitutto il compito di cercare una soluzione di compromesso, inteso nell'accezione positiva e più alta del termine, cioè una soluzione in cui tutti, almeno in parte, possano riconoscersi. In molti casi, tuttavia, il compromesso è di fatto impraticabile e le questioni debbono essere risolte con un "sì" o con un "no", come mostra, nella storia del nostro Paese, il ricorso al referendum su questioni in cui si sono contrapposte visioni inconciliabili, quali il divorzio, l'aborto e la procreazione medicalmente assistita. In questi casi, in cui la legge non può, o non è in grado di svolgere questo ruolo di mediazione fra concezioni opposte su questioni di principio, l'obiezione di coscienza può assumere un ruolo importante per recuperare – dopo la frattura determinata dalla scelta del legislatore – quelle esigenze di conciliazione e unità del corpo sociale che non è stato possibile cogliere prima.

In presenza di un irriducibile contrasto sociale che il metodo democratico non è in grado di comporre, **il riconoscimento dell'obiezione di coscienza rappresenta una sorta di forma ultima di tutela della minoranza**. Si tratta cioè di un contrappeso garantista utile per limitare gli effetti di lacerazione sociale che una forte contrapposizione su questioni di principio può comportare, salvando un minimo di coesione del corpo sociale e, come sottolineato dal documento del CNB, mantenendo aperta la discussione e il dialogo su questioni che, per la loro delicatezza e complessità, il potere pubblico non può pensare di risolvere una volta per tutte con l'autorità della legge.

⁹ Una nuova ipotesi di obiezione di coscienza in rapporto alla concezione della famiglia, quella dei funzionari incaricati di registrare le unioni o i matrimoni fra persone dello stesso sesso, si è registrata in alcuni Paesi europei, come la Spagna, che hanno riconosciuto questa possibilità. Recentemente, di un caso di questo genere si è occupata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza *Eweida and others v. the United Kingdom*, 15 gennaio 2013, in <<http://hudoc.echr.coe.int>>.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è quindi segno delle profonde divisioni culturali e ideologiche che caratterizzano una società, ma anche della sua capacità di affrontarle, senza privare di tutela la minoranza in quei casi in cui il metodo democratico non sia stato in grado di produrre esiti soddisfacenti in termini di integrazione di opzioni culturali e assiologiche differenti e mantenendo aperto il dialogo e la riflessione della società sui propri valori fondanti.

Normativa

Legge 15 dicembre 1972, n. 772, Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Legge 8 luglio 1998, n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.

Testi di riferimento

BAGGI P. (2012), «L'obiezione di coscienza», in *Aggiornamenti Sociali*, 5, 449-452.

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (CNB) (2004), *Nota sulla contraccezione d'emergenza*, 28 maggio 2004, <www.governo.it/bioetica/risposte/Risposta_Nota_contraccezione_emergenza.pdf>.

— (2011), *Nota in merito alla obiezione di co-*

scienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d'emergenza, 25 febbraio 2011, <www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Obiezione_coscienza_farmacisti_25022011.pdf>.

— (2012), *Obiezione di coscienza e bioetica*, 30 luglio 2012, <www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Obiezione_di_coscienza_bioetica_30072012.pdf>.

LALLI C. (2011), *C'è chi dice no. Dalla leva all'aborto. Come cambia l'obiezione di coscienza*, Il Saggiatore, Milano.

PARIS D. (2011a), *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Passigli, Bagno a Ripoli (FI).

— (2011b), *Medici obiettori e consulenti pubblici*, in <www.statoechiese.it>.

RODOTÀ S. (2011), «Obiezione di coscienza e diritti fondamentali», in *Notizie di Politeia*, 101, 29-35

Aristide Fumagalli

L'eco dello Spirito

Teologia della coscienza morale

Espressioni come “voce della coscienza” o “obiezione di coscienza” fanno parte del nostro bagaglio linguistico, ma resta difficile definire la coscienza, questa voce «che risuona dentro l'uomo ma come proveniente da altrove» (p. 5). La questione oggi è complessa, dato che varie discipline – psicologia, neuroscienze, diritto, filosofia, teologia – ne danno definizioni diverse. I nodi fondamentali al riguardo ruotano intorno all'interazione di tre aspetti: l'esercizio responsabile della libertà, il ruolo esercitato «dalle condizioni di ordine principalmente biologico, psicologico e socio-culturale dalle quali la libertà inevitabilmente dipende» (p. 16), il riferimento al trascendente. Questa confusione di significati e diversità di approcci ha in parte fatto cadere nel dimenticatoio il tema della coscienza: «né voce di Dio, né voce dell'uomo, la coscienza morale contemporanea risulta semplicemente afona» (p. 129).

Lo studio di Aristide Fumagalli, docente di Teologia morale, interviene proponendo una lettura teologica della coscienza in dialogo con le altre discipline e con il pensiero cristiano, in particolare con le posizioni di Agostino, Tommaso d'Aquino, Alfonso de' Liguori, John Henry Newman, le affermazioni del Vaticano II e del successivo magistero. Prendendo spunto dalle lettere paoline (ad es. *2 Corinzi* 3, 17-18), l'A. iscrive la coscienza «entro la relazione tra l'uomo e Cristo tessuta dallo Spirito» (p. 342). Si superano così letture teologiche dicotomiche della coscienza che accentuano o l'aspetto umano o quello divino. In questa interpretazione «l'inevitabile, benché variabile disposizione della libertà umana nei confronti dello Spirito divino, è all'origine di quel fenomeno che va sotto il nome di “coscienza morale”, fenomeno dovuto all'impatto dell'attrazione dello Spirito con la disposizione che la libertà assume agendo» (p. 359). Utilizzando una metafora, la coscienza è descritta come «l'eco dello Spirito riflessa dalla libertà» (ivi). Essa dà testimonianza «dell'attrazione che lo Spirito esercita sulla libertà, come pure della (re)azione della libertà rispetto lo Spirito» (p. 366). In questo senso «la voce della coscienza non riguarda il “che cosa fare”, ma il “se” fare, non è la comunicazione di un contenuto d'azione, ma di una testimonianza sull'azione» (p. 365).

A partire da questa interpretazione, l'A. rilegge alcuni temi tradizionali relativi alla coscienza, come quello delle varie figure (ad esempio coscienza certa o erronea) e della sua formazione. Affronta poi questioni attuali come la possibilità di confrontarsi nel dibattito pubblico sulle scelte secondo coscienza, non condividendo l'opinione comune «secondo cui la coscienza sarebbe inevitabilmente privata e insindacabile» (p. 379).

Giuseppe Riggio SJ



Queriniana
Brescia 2012
pp. 464, € 30